Notifica di una impresa comune

(Pratica n. IV/E-3/35841)

(95/C 347/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 1° dicembre 1995 è pervenuta alla Commissione la notifica, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 17 del Consiglio [1], di una impresa comune tra Hydro Texaco Holdings A/S e OK Petroleum AB per la produzione di lubrificanti e di altri prodotti chimici per auto quali i liquidi refrigeranti ed i liquidi per tergicristalli.

2. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che l'impresa comune notificata possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento n. 17.

3. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sull'operazione notificata.

4. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per telefax [n. (32-2) 296 95 81] o tramite il servizio postale, indicando il numero di pratica IV/E-3/35841, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione E
Ufficio 2/82
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1049 Bruxelles/Brussel.

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. IV/M.639 — Montedison/Groupe Vernes/SCI)

(95/C 347/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

L'8 dicembre 1995 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio [1]. I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg 150/Kortenberglaan 150
B-1049 Bruxelles
Telefax: (32-2) 296 43 01

[1] GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.